

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'annesso progetto di legge sia presentato alle Camere legislative dal Ministro di Finanze che incarichiamo di svolgerne i motivi e di sostenere la discussione.

Dato Torino addi 13 febbrajo 1853 =

Vittorio Emanuele

Il Concorso prescritto dalle Regie Patenti del 20 Maggio 1868 per la concorrenza degli organi dell'Opera e dell'Arci, e per l'effetto previsto dall'art. 7 di dette Regie Patenti venne attuato dal primo Gennaio 1894 e si comporrà dello Stato, delle Province di Savoja Propria, Alta Savoja e Apenina, e delle Comunità di Albertville, Prignon, Monthion, Pilly, Notre Dame des Milliers, Courmon, Cleu-Fontenex, S^{te} Helene des Milliers, S^{te} Vital, Montailleur, Gresy, Olyon, Bourgnaf, Chamoufret, Fictoire, S^{te} Pierre d'Albigney, Chateaufort, S^{te} Jean-La-Porte, Coise, Coud, Planaise, la Chauxne, Arbin, Mont-meyllan, Francin, S^{te} Helene du Lac, Les Millottes, Les Marches, Laipand.

Art. 2^o

Il concorso alla spesa per parte dello Stato, delle Province e Comunità suddette sarà regolato nelle seguenti proporzioni:

Lo Stato per quattro centesimi.

La Provincia di Savoja propria per un centesimo.

Quella di Alta Savoja per un centesimo.

Quella di Apenina per un centesimo.

1894

Gli anteriori Comuni sovraaccusati
per tredici scottissimi fra tutti.

La concorrente posta a carico dei detti
Comuni sarà ripartita fra essi a seconda
della Circola dell'Intendente Capo Morca dell'
8 Aprile 1851 unnesso alla presente legge, ordi-
nata dal Ministero delle finanze.


Art. 3^o

Mediante il pagamento delle quote
di contributo come sopra a loro carico
fissate, lo Stato e le Province non potranno
operare richieste di speciale concorso per ciò
che concerne le strade reali e provin-
ciali esistenti lungo le dighe dei
fiumi arginati.

Art. 4^o

Il Bilancio annuo del Consorzio
sarà formato da un Consiglio di Ammini-
strazione composto dell'Intendente Generale
di Chamberi il quale ne avrà la Presiden-
za, del Direttore Demaniale, e di
tre Consiglieri rappresentanti più spe-
cialmente gli interessi provinciali e
locali delle tre Province di Savoia
Superiore, Alta Savoia e Mauriana.

Questi tre Consiglieri saranno
eletti dal Consiglio Divisionale uno per
ciascuna provincia fra i membri dei
rispettivi Consigli Provinciali.



L'Ingegnere Capo di Carriberi
interverrà al Consiglio con voto consultivo.

Lo stesso Consiglio delibererà sulle
spese non previste in bilancio che
occorreranno entro l'anno.

Art. 5^o

L'esecuzione del bilancio spetterà
all'Intendente Generale il quale avrà pure
la sorveglianza delle opere e la cura di
promuovere i necessari provvedimenti.

Esso avrà la facoltà di dare
entro l'anno le disposizioni comandate
dall'urgenza ancorchè non previste nel
bilancio, riferendone poi al Consiglio
di Amministrazione nella prima
sua tornata.

Renderà poi annualmente il
conto della sua gestione al Consiglio
di Amministrazione.

Art. 6^o

Il bilancio ed il conto di cui
all'articolo precedente saranno approvati
dal Ministro dell'Interno.

Art. 7^o

Quando il Consiglio di Amministrazione



a cui è citato trascurato di provvedere per
l'urgente delle opere necessarie alla
conservazione dell'arginamento il Comitato
Dell'Interno potrà statuire che vi sia
provveduto d'ufficio.

Art. 8^o

Ciascuno dei Comuni partecipanti
al Consorzio potrà riportare la propria
quota di contributo sul bilancio Comunale
e sui proprietari intercipati nelle
proporzioni che giudicherà più con-
= venienti coll'approvazione
Dell'Intendente.

Le deliberazioni che avranno
luogo a questo fine saranno pubblicate
con prefazione agli intercipati di un
termine non minore di giorni dieci
per presentare all'Intendente le
loro osservazioni.

Art. 9^o

Nell'ipotesi prevista dall'art. 4.
Delle citate R. Patenti del 1848. l'attivo
che risulterà dall'impresa dell'argina-
= mento a beneficio di questo Consorzio
sarà devoluto alla Cassa Consortile
per essere applicato alla conservazione
degli argini.



Quotora la somma che si
dovrebbe per questo titolo al Consorzio
eccede le Lire 1000. sarà impiegata
a frutto per essere impiegati i proventi
nella detta conservazione.

Ministero delle Finanze.

Signori Deputati

Per contenere le acque dell'Isora edell'Arno in un letto determinato ed impedire il disalveamento nelle valli percorsi da quelle fiumane tra Albertville ed il confine alla Francia con Patenti del 7 Gennaio 1823 il Re Carlo Felice istituì in Chamberì una Commissione incaricata di far compilare un progetto di arginamento conforme a quello già ideato nel 1787 e di proporre perciò i mezzi per mandarlo ad esecuzione.

Quel progetto veniva approvato con altre Patenti del 21 Agosto 1827 le quali stabiliscono ad un tempo i mezzi con cui doverosi sopprimere alla spesa di un'opera di tanta entità e la più grandiosa fra quelle intraprese nella Savoia.

Secondo le perizie in allora formate



la spesa ammontava in complesso a
£ 6,817. 6⁸² nella quale le finanze
contribuirono per un milione, le tre
Provincie interefute per £ 2,118, e le
Comuni per £ 5,150 p.

I proprietari dei terreni quarentati
dagli argini erano pure, secondo i ruoli
compilati, tenuti a concorrere per £
2,370,000, e la restante somma la
Commissione sperava di procurarsela colla
vendita dei terreni che renderebbono dispo-
nibili sull'alveo dei due torrenti
rettificato e ristretto fra gli argini.

Le opere vennero incominciate in
diversi tronchi nel 1829 e continuate
per alcuni anni, non sempre però con
buon successo; se non che i mezzi sui
quali la Commissione fondava l'avere
le sue speranze avendo cominciato a
venir meno malgrado pel disappunto
trattato di aver dovuto alienare al prezzo
medio di £ 150. 50 per ciascuna mila
sicente e più giornate di terreno ghajoso
e non ancora beneficiato dai periti esti-
mate in £ 1000 per giornata la
Commissione stette dopo di aver coll'in-
contrata spesa di £ 3,790,880. 52. dato
opera all'arginamento dell'Acqua sino alla



sua confluenza coll'Isora, non che a quello dell'Isora da Albertville a Gresy col mezzo di otto distinti contratti, e peria da quest'ultimo punto sino all'incontro colla frontiera francese, metri 15375 - fra l'una e l'altra sponda mediante il contratto Chiron-tottora in corso, rinveniva al Governo, che per una lesione compromesso l'esito di un'opera eminentemente utile all'agricoltura, all'industria, al Commercio, ed alla salute pubblica, e svincolare ad un tempo la Comunità - ne stefa dai molti e gravi ingiurii in cui versava, promosse l'emancipazione delle LL. RR. del 20 Maggio 1843.

Decise con queste stabilite, che l'istropreso acquedotto sarebbe ultimato a spese del Governo, il quale provvederebbe per suoi mezzi opportuni mezzi al beneficio dei terreni demaniali già formati letto ed innanzi delle acque dei due torrenti ~~essendo~~ ~~abbandonati~~ ~~da~~ ~~coloro~~ ~~che~~ ~~li~~ ~~possiedono~~ onde liberarsi dal pagamento delle quote di concorso nelle spese; che le fidejussorie spiegherebbero a loro carico l'attiva e passiva dell'impresa e mediante l'impresazione nel loro

Al.

bilancio delle somme necessarie per far fronte alla spesa farebbero costituirsi sotto la loro direzione e vigilanza le opere sino all'intero loro compimento, provvedendo ad un tempo all'esazione delle quote di contributo, pel cui esatto pagamento veniva nelle stesse Statute accordata ai debitori una dilazione di anni 15. a cominciare dal 20 maggio 1848. e delle altre attività di ogni specie inerenti all'argomento, che di mano in mano che gli argini sarebbero ultimati, ne verrebbe fatta la consegna al consorzio da instituirsi per la ^{loro} manutenzione e futura conservazione in bono stato,

Che infine ultimata l'opera in tutte le sue parti incluso il sacrificio dei terreni, e fatta la vendita di questi della superficie di Ettari 1088/2 giornate 58/100. Dopo che trascorressi ridotti in istato di coltura, si addirebbe ad un capitale incerto di conto, e qualora prodotte le somme anticipate dalle finanze rimanessero ancor disponibili un altro le finanze avrebbero diritto a prelazione l'interesse del 5 % annuo sulle somme da esse anticipate ed il resto volger d'opera a profitto del Consorzio come sopra instituito



In conformità di tali disposizioni di legge
l'Amministrazione finanziaria poneva
tosto mano all'adempimento incarico, e
colla spesa a tutto il decorso anno imputata
in L. 3,522,712. 54. Distinta come
segue

Per opere nuove L. 2,787,015.	} 3,522,712. 54
Per riparazioni alle opere già eseguite .. 407,286.	
Per opere di natura diversa e spese di amministrazione .. 268,411. 54	
portava l'impresa dell'acquedotto al punto che fu bene tale operazione potesse essere adotta al fine dello scopo, per cui si fero luogo ancora comprese le opere tutte accorpate alla spesa complessiva di L. 1,188,992. 58	

Nel frattempo però siccome le
sovranità Patenti del 1868 recavano fra
le altre la seguente disposizione all'arti-
colo 8.

« Un conseil sera établi pour la conservation et
« l'entretien des digues de l'Isère et de l'Arc à partir du
« jour ou cessera, quant aux digues construits, l'obligation
« de leur entretien à la charge des Entrepreneurs: Nous
« nous réservons de prendre à cet effet les déterminations
« que nous jugerons les plus convenables pour assurer
« l'entretien et régler le concours à la dépense »

e che nelle condizioni da questo articolo

accusate, già ritornarsi un buon tratto di argini, l'Amministrazione stessa volgevasi sollecita a fare le parti opportune sive allinare l'istituzione del prescritto consorzio a cui far si poteva la consegna degli argini già costrutti perchè ne avvenisse la manutenzione e rimpugnava perciò il più tosto che lo permesso le molteplici difficoltà insorte, il relativo progetto fornito per cura dell'Ingegnere Carlo di Ciamberini al Congresso Permanente d'acqua e strade.

Nell'incetta il prefato consesso in ordine al medesimo il richiedogli retto e nell'indicare le norme onde, a suo senso, volere, a tempo opportuno, essere retto il diviso consorzio, modificando le basi di detto progetto per ciò che ha tratto alla ripartizione delle quote di concorso dei vari contribuenti, non che del riparto della tangente cadente a carico dei singoli Comuni, esternava l'arviso, che l'istituzione del medesimo avesse a rinviare all'epoca dell'intero compimento dei lavori di arginamento, e lorchando fosse venuto a termine il contratto Chiron, che comprende l'obbligo di mantenere per dieci anni consecutivi quelli da Presy



alla frontiera di Francia, che saranno soltanto
ultimati, per quanto si ha motivo di credere,
nella p. v. primavera.

Se da un canto non si pote disconoscere
qualche peso nelle considerazioni tecniche
con cui era appoggiato siffatto avviso, parve
però che l'adozione del medesimo ritrovasse
valido e potente ostacolo sia nel preciso
letterale ordinamento del citato articolo delle
Patenti del 1843 che costituiscono il titolo
e la misura delle obbligazioni delle
finanze sfunite per ciò che ha tratto
all'impresa dell'arginamento, sia
al riflesso del gravissimo aggravio delle
riparazioni che sino alla designata
epoca rimaste sarebbero a carico delle
finanze, le quali già provviste avevano
oltre i termini delle loro obbligazioni
a quelle occorse nel papato settimo che
che annunziata erano alla cospicua
somma di $\text{L}^m 300/$

Posto quindi per base che
abbiasi fin l'ora a provvedere alla
costituzione del consorzio incaricato della
manutenzione delle già ultimate
porzioni di arginamento, e ritenuto che
non parebbe neppure il caso di es-
-aminare se tornar possa opportuno
di istituirlo soltanto in modo provvisorio

P. M.

come ebbe a proporre nel 1881 il Direttore
Via Laveri di arginamento, poichè, le
Dighe trovandosi in oggi pressochè
sottovante sino al confine, tutti i Comuni
godono del beneficio dell'arginamento e
quindi tutti concorrer debbono al
mantenimento delle opere che tale
beneficio lor procurano senza distinzione
se la manutenzione degli argini sul
loro territorio disconvienti sia ancora
o no a carico dell'Intendente,
restava a determinare su quali basi
si dovesse quel consorzio costituire,
ed in quali proporzioni per li vari
consortisti si sarebbero dovute ripartire
le relative spese.

Riguardo al primo punto
opera che si avesse a eseguire
gli ordinamenti delle R. R. D.
del 29 maggio 1887. operando,
per non essere state le stesse pro-
mulgate nella Savoia, si dovesse
operare le regole generali di Diritto
Dovrebbe il proposto consorzio essere
composto dello Stato che costruisce
le opere di arginamento, e si
ha interesse per più rispetto
delle Provincie, in cui scorrono
i fiumi arginati, dai Comuni

M.

il cui territorio è difeso per mezzo
degli argini, ed in fine dei proprietari.
Dalle terre che essendo più vicine agli
argini stepe ne risentono più
Direttamente il beneficio?

Ma la formazione di un
consorzio stabilito in tal modo ca-
rebbe necessariamente gravissimi
ritardi, ed immenses difficoltà in
ragione specialmente del gran numero
di proprietari sparsi in tre province
diverse; i quali dovrebbero essere chiamati
a concorrervi col loro voto, ed essere
quotati in proporzione dell'interesse
loro, ed anche superate una volta
queste difficoltà per la prima
costituzione del consorzio non minori
sarebbero quelle che un'associazione
costante e vasta, composta di tante volontà
continuamente soffrirebbe nella sua
azione a motivo principalmente delle
frequenti variazioni che fra tanti
proprietari interposti dovrebbero operarsi
e per morte e per atto fra vivi.

Ed è appunto in contemplazione
di sì gravi ritardi, difficoltà ed inciampi
sia nell'organizzazione che nel
progredirsi avanzamento del consorzio
che l'Augusto Autore delle Sp. 17.



Del 20 maggio 1868 si è la necessità
di ordinare quel consorzio con
norme alquanto diverse da quelle del
Diritto comune, si riserva nel citato
art. 8 di statuire quanto occorresse
sia per assicurare la manutenzione
degli argini, sia per regolare il
riparto della spesa.

Se come poi sebbene in
quell'istituzione fatta si sia una
tutta riserva, non si sarebbe per nulla
stato tentato precisamente provveduto
all'organizzazione del Consorzio in
modo da evitare le accumulate diffi-
coltà ed inciampi, ed a vedere ciò
nulla meno a raggiungere il suo
scopo ed a garantire conformemente
a giustizia gli interessi dei suoi
contribuenti, mestieri è che sollecita-
mente a ciò si provveda in
osservamento della riserva stessa.

E poichè tratterebbesi per una
parte di compiere una lacuna
esistente in un atto emanato
nella forma e colla forza di legge,
e dall'altro canto di deviare dalle regole
del gius comune, sembra che
l'unica autorità competente a dare
i provvedimenti all'uopo richiesti



sia il Potere Legislativo.


Il migliore modo poi di conseguire il prefisso scopo di rendere cioè facilmente attuabile il consorzio e d'un altro lato la voluta libertà d'azione, pare dover esser quello di incorporarlo soltanto nello Stato delle Province, e delle Comunità interposte salva a queste la facoltà di ripartire la propria quota tra l'Emiro comunale ed i proprietari che sono più particolarmente interposti; mentre per tal guisa le discussioni fra proprietari i quali costituiscono la classe più numerosa dei contribuenti non verrebbero punto ad inciagliare la formazione né l'andamento del consorzio, né verrebbero d'altra parte punto lese le loro ragioni intera lasciandosi la libertà di quelle discussioni nel seno di ciascun Comune.

In ordine alla determinazione della quota dei singoli contribuenti nel Consorzio il Congresso permanente d'acque e strade che già era stato, giusta quanto notavasi prima, interpellato del suo voto in proposito opinato aver, che si dovesse quelle

152

figurare nelle seguenti proporzioni
cioè $\frac{4}{20}$ il Governo, $\frac{5}{20}$ le Province
ed i restanti $\frac{19}{20}$ i contribuenti Comuni;
e sebbene una diversa proporzione
si fosse proposta nel relativo progetto
dell'Ingegnere Capo di Camere,
intorno a cui era il prefato Consiglio
richiesto del suo avviso, ed a lui minore secondo
il progetto stesso si fosse la quota
di contributo posta a carico dello
Stato e delle Province, ciò nullameno
non vedei ragione per discostarsi dalle
basi che credette quel Consiglio di
dover preferire in seguito di accurata
discussione delle sottopostegli proposi-
zioni, ed avuto il debito riguardo,
a giustificazione delle maggiori
quote da esso proposte, al riflesso
che lo Stato e le Province sarebbero
esonerate dal contribuire rispettiva-
mente per le Strade Reali e
Provinciali esistenti lungo le Dighe
dei fiumi arginate.

Tali sono, o Signori, le
considerazioni speciali per cui il
Ministero di finanze ha creduto
necessario a compimento della
riserva espressa nelle R. Sp. P. N. del
20 maggio 1848 Dis. sottoposta



alle deliberazioni del Parlamento
l'annesso progetto di legge tendente
a dichiarare a chi meglio attribuirsi
si deggia la cura di conservare
gli argini dell'Isora e dell'Arco;
a stabilire il riparto delle spese
(ascendenti approssimativamente a
L. 25/ annue) in via di consorzio
fra lo Stato, le Provincie e le Co-
munità intereperate involucro
nella quota di ciascuno Comune
quella dei possidenti del suo territorio;
a creare una rappresentanza del
Consorzio, merco la quale gli inte-
ressi delle Provincie e dei Comuni
siano adeguatamente tutelati senza
complicare soverchiamente
l'Amministrazione e l'azione
del Consorzio; ed a determinare da
altrove l'impiego del lucro che per
avventura l'impresa dell'argua-
mento forse per produrre a
benefizio di detto Consorzio a termini
dell'art. 7 delle citate Regie Patenti.